

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
N. 12

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TEODORI, LANZINGER, RUSSO FRANCO, CALDERISI, MATTIOLI, FILIPPINI ROSA, ARNABOLDI, AGLIETTA, ANDREIS, BASSI MONTANARI, BOATO, CAPANNA, CERUTI, CIMA, CIPRIANI, d'AMATO LUIGI, DONATI, FACCIO, GROSSO, MELLINI, MODUGNO, PANNELLA, PROCACCI, RONCHI, RUSSO SPENA, RUTELLI, SALVOLDI, SCALIA, STANZANI GHEDINI, TAMINO, VESCE, ZEVI

Revisione radicale del Regolamento della Camera negli articoli 16, 22, 23, 24, 26, 37, 41, 63, 65, 72, 85, 91, 92, 96, 96-bis, 102, 111, 116, 140, 141, riguardanti l'istituzionalizzazione di maggioranza e minoranza, la formazione dell'ordine del giorno e della organizzazione dei lavori, i diritti dei singoli deputati, le sessioni parlamentari, l'obbligatorietà di discussione delle mozioni di indirizzo, le inchieste parlamentari, le Commissioni bicamerali, la discussione sulle comunicazioni del Governo, i richiami al Regolamento, la pubblicità dei lavori, i decreti-legge, le Commissioni in sede legislativa, la conversione dei decreti-legge

Presentata il 7 luglio 1988

COLLEGHI DEPUTATI! — I parlamentari dei gruppi Federalista Europeo, Verde e di Democrazia Proletaria — che rappresentano uno schieramento articolato di oltre il cinque per cento dell'intera Assemblea — hanno preso l'iniziativa di rispondere con un proprio originale progetto di riforma regolamentare alla serie di proposte avanzate da diverse parti politiche, che per lo più si presentano come interventi frammentari, « novellistici », tesi più a trarre immediati benefici per la propria parte politica che non a ripensare radicalmente le ragioni della crisi del Parlamento.

Ci siamo assunti la responsabilità di proporre all'attenzione di tutta la Camera e di tutti i deputati una visione radicalmente diversa del funzionamento del Parlamento basato sulla istituzionalizzazione della maggioranza e delle minoranze. Ciò risponde alla nostra aspirazione a che il sistema politico possa funzionare secondo le regole dell'alternanza degli schieramenti di forze che devono governare il Paese.

I deputati radicali, verdi e demoproletari, nel dichiarare la propria ferma opposizione ad ogni riforma regolamentare che in quanto episodica si configuri come

strumentale agli interessi di questo o di quel partito, auspicano che le proposte avanzate siano valutate senza pregiudizi soprattutto da quanti avvertono oggi l'esigenza di riguadagnare al Parlamento un ruolo centrale ed alla democrazia il suo valore profondo di contrapposizione di ideali e di obiettivi sostenuti da forze politiche in concorrenza tra loro.

* * *

Il dibattito sulla necessità di riformare il Regolamento della Camera si è andato sviluppando in questi anni, con un'accelerazione nell'ultimo periodo, sulla base di un duplice ordine di ragioni: *a)* una generale, e per lo più generica, esigenza di riforme istituzionali tese a dare più efficienza al sistema politico incidendo nella Costituzione e nell'architettura istituzionale anche oltre la Costituzione e, *b)* un'altrettanto generale e spesso generica esigenza di incidere sul funzionamento del Parlamento a partire dall'ultimo decennio. Schematicamente si può osservare che tutti coloro che propongono revisioni regolamentari, intendono mutare in qualche modo le attuali « regole del gioco » per introdurne delle nuove, più adatte al miglior funzionamento del sistema parlamentare, secondo dei criteri diversi per ciascun proponente.

A nostra opinione il Parlamento è certamente in crisi, ma la sua crisi è innanzitutto di ruolo e quindi di funzionamento. Chi pensa alla crisi parlamentare, in particolare della Camera dei Deputati, esclusivamente in termini di efficienza funzionale, compie un grave errore di valutazione che non ha alcuna base oggettiva e scambia le apparenze di un fenomeno con la sua sostanza. Non è vero che il Parlamento lavora poco bensì lavora male; non è esatto che produce poche leggi ma al contrario vi è un sovrappollamento di produzione legislativa per lo più di cattiva qualità; non risponde al vero che le lungaggini sono dovute ai tempi di discussione bensì dipendono dal rallentamento imposto da spinte extra-istituzionali; non è corretto affermare che il Governo e la maggioranza non possono

imporre la loro legislazione ma è invece evidente che le non-decisioni derivano per lo più dalla mancanza di coesione interna alle maggioranze governative.

La crisi, dunque, è nel ruolo assunto dal Parlamento con la progressiva dislocazione delle decisioni dalle sedi istituzionali a quelle partitiche extra-istituzionali. È l'uso consociativo del Parlamento che rappresenta il vero centro della crisi, per cui la maggioranza non esercita le funzioni di maggioranza e l'opposizione non fa l'opposizione. È la confusione dei ruoli che non consente al processo legislativo di realizzarsi con la necessaria speditezza ed efficacia così come sfumano in un'indistinta area animata dalla volontà di coesistenza le funzioni di controllo e di indirizzo. Il Regolamento del 1971, che in origine aveva una sua ispirazione organica ed una architettura sistematica, ha ben regolato i lavori della Camera lungo un decennio prima degli interventi novelistici, pur favorendone un uso distorto dovuto al prevalere della contrattazione permanente sulla decisione.

La crisi della democrazia parlamentare si manifesta, a nostro avviso, con i seguenti effetti:

a) mancanza di capacità decisionale in tempi rapidi;

b) proliferazione della legislazione particolaristica (« leggine »), frammentata, con caratteri farraginosi e confusi;

c) conseguente dilatazione della spesa pubblica a cui contribuiscono la maggior parte dei gruppi, di maggioranza e di opposizione, con sistematica elusione degli obblighi derivanti dall'articolo 81 della Costituzione;

d) svuotamento e caduta della funzione di controllo sia per mancanza di adeguati strumenti sia per cattivo uso di quelli esistenti (le « prassi »).

* * *

Molte delle riforme regolamentari che vengono proposte oggi riguardano aspetti del funzionamento del Parlamento che

nulla hanno a che fare con le ragioni centrali della crisi che abbiamo ricordato sopra. Si continua pertanto a proporre delle pseudo-riforme sulla linea di quelle che si sono succedute a ritmo intenso dal 1980 ad oggi. Nell'ultimo decennio, da quando l'ingresso in Parlamento di forze come quella radicale ha rotto gli equilibri consociativi, sono state approvate oltre 60 riforme al Regolamento della Camera, tutte apparentemente tese a guadagnare maggiore efficienza per fronteggiare un sedicente ostruzionismo. Tuttavia, il risultato di tanto fervore pseudo-riformatore, che pure ha impegnato a lungo la Camera, è stato assai modesto, meschino nei contenuti e controproducente negli obiettivi al punto da richiedere oggi — sempre in nome delle stesse esigenze — ulteriori interventi.

In definitiva la serie di modifiche emendative apportate al Regolamento dal 1980 al 1987 non ha minimamente contribuito ad incidere sui nodi della crisi di ruolo e di funzionamento del Parlamento. Anzi ne ha accentuato alcune caratteristiche negative: frammentazione delle discussioni, lungaggini dei lavori, svilimento della funzione di selezione delle priorità dell'Aula, emarginazione del ruolo dei deputati a favore dei gruppi, introduzione di gerarchie fra i gruppi, aumento della discrezionalità della Presidenza, instaurazione di prassi pericolose... Per rendersi conto di tutto ciò basta effettuare un esame documentato dei modi e tempi di approvazione delle leggi, della loro qualità e dell'incapacità di affrontare le grandi riforme legislative.

Continuare a proporre oggi delle riforme regolamentari del tipo di quelle finora approvate non significherebbe altro che l'affossamento definitivo del Parlamento nelle sue stesse funzioni costituzionali. Ad esempio, la drastica riduzione del lavoro d'Aula in favore di quello delle Commissioni comporterebbe la definitiva corporativizzazione del Parlamento secondo lo schema introdotto nel 1939 con la Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Ridurre ulteriormente le possibilità di intervento e di iniziativa dei deputati per

assegnare tutto il potere ai gruppi (tale il « contingentamento dei tempi ») costituirebbe la definitiva abdicazione al potere partitocratico. Per tutto ciò non è opportuno intervenire ulteriormente sul Regolamento del 1971 lasciandone immutata l'ispirazione di fondo.

* * *

I firmatari di questo insieme di proposte di riforma regolamentare ritengono che occorra seguire una strada completamente innovativa se si vuole davvero tentare di affrontare il nodo centrale della crisi del Parlamento. La scelta di fondo che non si può eludere è tra il rafforzamento della democrazia consociativa o, al contrario, il ritorno alla democrazia competitiva con la distinzione dei ruoli: maggioranza e minoranza, Governo e opposizioni.

Le norme emendative qui proposte si ispirano alla classica democrazia fondata sulla contrapposizione. Si è ben consapevoli che i regolamenti parlamentari non mutano di per sé il modo di funzionamento del sistema politico, ma possono favorire nello specifico ambito parlamentare forme di consociazione o di contrapposizione, presupposto di alternativa.

Le proposte qui avanzate non rappresentano un ulteriore aggiustamento novelistico che lascia immutata l'ispirazione complessiva del Regolamento del 1971 per agire al suo interno su questa o quella norma, ma si indirizzano al cuore stesso del funzionamento del Parlamento, assegnando il ruolo principale di soggetti — nella determinazione dell'agenda dei lavori e nel controllo dei modi e dei tempi di legiferazione — non più ai gruppi parlamentari ma alla maggioranza ed alle minoranze in quanto tali.

Si tratta evidentemente di un ribaltamento radicale nella impostazione di norme regolamentari che sorreggono una determinata visione della democrazia parlamentare non più poggiata sulla contrattazione tra tutti i soggetti-gruppi ma invece sulla posizione che i vari gruppi e deputati hanno rispetto al Governo. Cor-

relativamente si propongono nuove norme che possono tutelare al massimo le opposizioni nelle loro funzioni di controllo (per esempio, la possibilità per una minoranza del 40 per cento di istituire una commissione d'inchiesta) nonché i diritti ed i poteri di intervento dei singoli deputati sia che appartengano a gruppi di maggioranza che di opposizione.

In una tale visione non avrà più alcun senso parlare di « contingentamento dei tempi », di « corsie preferenziali » e di altri simili espedienti regolamentari dal momento che saranno le forze di maggioranza di Governo e quelle di opposizione a poter decidere, ciascuna nel proprio ambito, le priorità delle leggi ed i tempi che devono essere seguiti per sottoporre i provvedimenti all'esame dell'Aula.

La visione regolamentare e istituzionale sopra esposta comporta la proposizione di una serie di modifiche regolamentari che sono sommariamente illustrate, raggruppate per argomento e per articolo.

Istituzionalizzazione di maggioranza e minoranza (articolo 23).

L'attuale Regolamento non menziona mai la maggioranza e le opposizioni come soggetti parlamentari, ma solo i gruppi e la loro facoltà.

Nell'articolo 23 vengono introdotti i concetti di maggioranza e di opposizione:

« Quando la Camera accorda la fiducia ad un nuovo Governo i Presidenti dei gruppi parlamentari, entro 24 ore dalla votazione della mozione di fiducia, dichiarano al Presidente della Camera se i gruppi rispettivamente rappresentati intendono far parte della maggioranza parlamentare, o dell'opposizione ».

Una particolare disciplina riguarda il Gruppo misto (articolo 23.2).

Da questa norma discende tutto ciò che regola i modi e i tempi della programmazione dei lavori.

Della formazione dell'ordine del giorno e della organizzazione dei lavori (articolo 24).

La traduzione dei concetti di maggioranza e di opposizione come soggetti dei

lavori parlamentari si ha nell'articolo 24, che, al secondo comma, postula:

« La programmazione del tempo disponibile per i lavori dell'Assemblea e delle Commissioni, calcolato mensilmente, è attribuito per due terzi ai Gruppi parlamentari di maggioranza, e per un terzo ai Gruppi parlamentari di opposizione. A tal fine i Presidenti dei Gruppi parlamentari di maggioranza formano un Comitato per predisporre il programma mensile dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni nei limiti del tempo assegnato alla maggioranza. Il tempo assegnato all'opposizione viene ulteriormente ripartito tra i Gruppi che ne fanno parte, per la metà dividendolo per quote paritarie, e per l'altra metà dividendolo per quote proporzionali alla consistenza numerica di ciascuno di essi ».

Per la maggioranza ciò significa che senza dover ricorrere a contingentamenti di tempi ed a corsie preferenziali, sarà essa stessa, in completa autonomia, a decidere quali provvedimenti, in che ordine e con quali tempi devono essere sottoposti all'Aula.

Correlativamente, le minoranze si organizzeranno assegnando tra i vari gruppi ed all'interno di ogni gruppo l'uso del tempo a disposizione delle opposizioni.

La norma consente in ogni caso anche ai piccoli gruppi di avere la possibilità di accesso all'Aula ed alle Commissioni in sede deliberativa senza contrattazione alcuna.

Dei diritti dei singoli deputati (articolo 24).

L'attribuzione di un tempo alla maggioranza e di un tempo alle opposizioni lascia scoperta la possibilità per i deputati, singoli o in gruppo, di accedere alle sedi legislative in Assemblea o in Commissione.

È perciò che si è proceduto ad una riserva dell'ordine del giorno per i singoli parlamentari, indipendentemente dalla loro appartenenza a Gruppi di maggio-

ranza o di opposizione. Ciò è previsto dall'articolo 24, 3 comma, che postula:

« Due sedute dell'Assemblea per mese, da non calcolare al fine dei riparti di cui al precedente comma, sono riservate ad iniziative di singoli parlamentari dai rispettivi Gruppi ».

Delle sessioni parlamentari (articolo 24).

Sono istituite le sessioni parlamentari con una intera settimana di lavoro (dal lunedì al sabato) in Aula e in Commissione in alternanza con una settimana di chiusura.

Tale organizzazione razionale consente di concentrare l'attuale lavoro delle Camere sfilacciato in pochi giorni la settimana e frammentato in una miriade di temi che vengono continuamente affrontati ed abbandonati senza unità di discussione e decisione.

L'obbligatorietà di discussione delle mozioni di indirizzo (articolo 111).

Nell'ambito di un rafforzamento delle procedure di indirizzo e di controllo, assai deboli o inapplicate nell'attuale architettura regolamentare, si propone l'obbligatorietà della discussione delle mozioni, classico strumento di indirizzo a disposizione di deputati e gruppi.

All'articolo 111 che prevede la possibilità di fissazione della discussione di una mozione, solo su richiesta, viene aggiunto un nuovo comma che trasforma la facoltatività in automaticità di messa all'ordine del giorno (articolo 111, 1-bis):

« Trascorsi sei mesi dalla presentazione di una mozione, la discussione di essa è posta senz'altro al primo punto dell'ordine del giorno della seduta del primo lunedì successivo ».

Delle inchieste parlamentari (articoli 140 e 141).

L'inchiesta parlamentare prevista dall'articolo 82 della Costituzione (« con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria ») è divenuta uno

strumento essenziale attraverso cui si esplica il potere di controllo proprio del Parlamento.

Con la modifica dell'articolo 140 si prevede, per regolamento e non per norma espressamente prevista come nella situazione odierna, che nella composizione delle commissioni d'inchiesta sia comunque assicurata la presenza di tutti i gruppi, in particolare di tutti quelli componenti il ventaglio delle opposizioni.

Una radicale previsione innovativa è quindi introdotta con l'articolo 141, che postula:

« L'inchiesta parlamentare può essere promossa anche mediante la sottoscrizione di un ordine del giorno da parte di almeno i due quinti dei deputati ».

Si tratta dell'abbassamento del quorum per l'istituzione di una commissione d'inchiesta, quorum stabilito al 40 per cento dei deputati, che ne fa uno strumento a disposizione non più della maggioranza, ma di una minoranza dell'intera Camera (e non dei votanti) che garantisce da eventuali abusi.

Delle Commissioni bicamerali (articolo 22).

Con questa norma si intende modificare radicalmente il sistema attuale rispetto alla possibilità di costituire Commissioni bicamerali (e speciali). In questi anni si è andata formando una specie di « terza Camera » costituita appunto dalle Commissioni bicamerali, di dubbia legittimità costituzionale o comunque con effetti distortivi sull'architettura parlamentare bicamerale.

Di fronte a tale prassi si propone che per l'istituzione di organi bicamerali sia stabilita la competenza della fonte parlamentare (Regolamento) con la conseguenza che la maggioranza richiesta per le delibere sia la stessa necessaria per le riforme regolamentari (la maggioranza assoluta dei membri della Camera) e siano quindi impediti le decisioni che pretendono di stabilire per legge l'organizzazione della Camera.

Della discussione sulle comunicazioni del Governo (articolo 37).

La facoltà data ai membri del Governo di intervenire ogni volta che lo richiedono è integrata dalla possibilità data ai deputati di intervenire sulle comunicazioni del Governo in ragione di un deputato per gruppo o per i deputati dissenzienti dalle posizioni del proprio gruppo.

Sui richiami al Regolamento (articolo 41).

Si propone che sui richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per le priorità delle votazioni, non sia affidata al Presidente la facoltà discrezionale di far pronunciare l'Assemblea, come accade con l'attuale articolo 41, bensì che sia sempre l'Assemblea stessa a decidere per alzata di mano.

Della pubblicità dei lavori (articoli 63 e 65).

Si propongono delle norme radicalmente innovative per assicurare davvero la pubblicità dei lavori dell'Aula e delle Commissioni, adeguando le norme antiche finora in vigore con altre che tengano conto dei mezzi di comunicazione di massa.

All'articolo 63 che prevede la facoltà affidata al Presidente della Camera di disporre della trasmissione televisiva diretta, si sostituisce il seguente dispositivo che affida tale facoltà alla Conferenza dei capigruppo:

« La pubblicità dei lavori, nella forma della trasmissione radifonica o televisiva diretta da parte del servizio pubblico, è disposta dal Presidente della Camera su richiesta della Conferenza dei presidenti dei Gruppi ».

Nell'articolo 65 poi si innova per quel che attiene alla pubblicità delle Giunte e delle Commissioni stabilendo in linea di principio che tutte le loro sedute sono pubbliche e che, quando questo non sia materialmente possibile, si provvede auto-

maticamente mediante la trasmissione con il circuito chiuso radiotelevisivo.

Con queste innovazioni si introduce la pubblicità diretta dei lavori di quegli organismi parlamentari come le Commissioni e le Giunte, finora non prevista, in quanto l'attuazione del principio della pubblicità viene affidata al resoconto scritto.

Sui decreti-legge (articoli 72 e 85).

Con l'emendamento al comma 2 dell'articolo 72 si fa divieto di assegnare per l'esame in Commissione disegni di legge di conversione dei decreti legge, già respinti dalle Camere nei termini dell'articolo 77 della Costituzione prima di sei mesi dalla data della reiezione.

Con la soppressione del comma 6 dell'articolo 85 si introduce la inemendabilità dei decreti-legge.

Sulle Commissioni in sede legislativa (articolo 92).

Va ricordato che in nessun altro Parlamento democratico esiste l'istituto del voto legislativo in Commissione. L'istituto è stato introdotto in Italia nel 1939 con la Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Si tratta di una concezione tecnica e corporativa secondo cui un gruppo di esperti discute e approva leggi su materia di propria pertinenza.

L'elemento centrale della democrazia è la scelta delle priorità tra diverse questioni che può essere fatta solo dall'Assemblea. Non è un caso che l'allargamento della sede legislativa ha prodotto i seguenti risultati: *a)* dilatazione incontrollata della spesa pubblica; *b)* legislazione sterminata e farraginoso; *c)* contrattazione tra tutti i partiti con confusione di ruoli tra maggioranza e opposizione; *d)* clandestinizzazione del processo legislativo con intervento delle *lobbies*.

Per queste ragioni si propone che ai divieti, già previsti con l'articolo 92 del Regolamento, di sede legislativa per i progetti di materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, autorizzazione a ratificare trattati

internazionali, approvazione di bilanci e consuntivi, si aggiunga anche:

« La conversione in legge di decreti legge, nonché per quelli che comportino la previsione di nuove o maggiori spese o di diminuzione di entrate per un ammontare superiore ai 10 miliardi di lire ».

Sulla conversione dei decreti-legge (articolo 96-bis).

L'articolo 96-bis del Regolamento riguardante le procedure per il vaglio di costituzionalità dei decreti-legge, è stato

introdotto nel settembre 1983 al fine di arginare la proliferazione dei decreti legge, di cui nel corso del tempo si è sempre più abusato da parte dei Governi.

Il fallimento di tale strumento regolamentare nel conseguire gli obiettivi prefissi ne consiglia la revisione radicale che praticamente abolisce la procedura di esame costituzionale introducendone un'altra assai snella che prevede l'inevitabilità, con vantaggio per l'efficacia, la semplicità e la linearità del processo legislativo e dei rapporti Parlamento-Governo.

TESTO PROPOSTO

All'articolo 16 il comma 1 è sostituito con il seguente:

« 1. La Giunta per il Regolamento della Camera è composta di quindici deputati nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari e tenendo conto della consistenza numerica dei Gruppi medesimi. Nella Giunta per il Regolamento debbono comunque essere rappresentati tutti i Gruppi parlamentari. La Giunta per il Regolamento è presieduta dal Presidente della Camera ».

All'articolo 22 il comma 2 è sostituito con i seguenti:

« 2. La Camera può procedere alla costituzione di Commissioni speciali, alle quali è delegato l'esercizio di singole e predeterminate funzioni attribuite alla Camera medesima dall'ordinamento. Le Commissioni speciali devono essere composte in modo da rispecchiare la proporzione tra i Gruppi. La deliberazione istitutiva è adottata a maggioranza assoluta dei componenti la Camera.

2-bis. Qualora anche il Senato deliberi la costituzione di una Commissione speciale con funzioni identiche a quelle di una Commissione speciale costituita dalla Camera, le due Commissioni, previa intesa tra i Presidenti delle Camere, possono deliberare di procedere congiuntamente, o di costituire un'unica Commissione ».

L'articolo 23 è sostituito con il seguente:

« 1. Quando la Camera accorda la fiducia ad un nuovo Governo i Presidenti dei Gruppi parlamentari, entro 24 ore dalla votazione della mozione di fiducia, dichiarano al Presidente della Camera se

i gruppi rispettivamente rappresentati intendono far parte della maggioranza parlamentare, o dell'opposizione.

2. Il Presidente del Gruppo misto può fare una dichiarazione differenziata per le varie componenti politiche del Gruppo stesso, qualora all'interno del Gruppo vi sia dissenso. In tal caso il Presidente del Gruppo misto indica un delegato, ai fini della programmazione dei lavori, per rappresentare quelle componenti che non condividano la posizione da lui assunta nei confronti del Governo.

3. Quando il Governo è dimissionario non possono tenersi sedute della Assemblea o delle Commissioni, se non per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge. Le dichiarazioni di cui al comma 1 restano impegnative fino al dibattito per il conferimento della fiducia ad un nuovo Governo.

4. Il Presidente convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo per predisporre il calendario mensile dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni, coordinando le indicazioni di cui ai precedenti commi. Il Governo è informato dal Presidente della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante. La Conferenza dei presidenti di gruppo delibera all'unanimità; in caso di dissensi, la decisione è rimessa alla Assemblea.

5. Il calendario dei lavori diviene impegnativo dopo la comunicazione all'Assemblea o dopo che la stessa abbia deliberato sugli eventuali dissensi emersi nella Conferenza dei presidenti di gruppo ai sensi del comma precedente ».

L'articolo 24 è sostituito con il seguente:

« 1. I lavori della Camera sono organizzati per sessioni, alternando, di norma, una settimana di attività dell'Assemblea e delle Commissioni, dal lunedì al sabato, con una settimana in cui non si tengono sedute.

2. La programmazione del tempo disponibile per i lavori dell'Assemblea e delle Commissioni, calcolato mensilmente, è attribuito per due terzi ai Gruppi parla-

mentari di maggioranza, e per un terzo ai gruppi parlamentari di opposizione. A tal fine i Presidenti dei Gruppi parlamentari di maggioranza formano un Comitato per predisporre il programma mensile dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni, nei limiti del tempo assegnato alla maggioranza. Il tempo assegnato all'opposizione viene ulteriormente ripartito tra i gruppi che ne fanno parte, per la metà dividendolo per quote paritarie, e per l'altra metà dividendolo per quote proporzionali alla consistenza numerica di ciascuno di essi.

3. Due sedute dell'Assemblea per mese, da non calcolare al fine dei riparti di cui al precedente comma, sono riservate ad iniziative di singoli parlamentari dai rispettivi gruppi ».

Al comma 1 dell'articolo 26 le parole: delle sedute dei due giorni successivi di lavoro, sono sostituite con le parole: della seduta successiva.

All'articolo 37 dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Quando un rappresentante del Governo svolga una comunicazione su un argomento non iscritto all'ordine del giorno, su tale comunicazione possono intervenire un deputato per gruppo e i deputati eventualmente dissenzienti dalla posizione del proprio gruppo, per non più di un quarto d'ora ciascuno.

All'articolo 41 l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito con il seguente: Su questi richiami l'Assemblea decide per alzata di mano.

Al comma 1 dell'articolo 63 l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: La pubblicità dei lavori, nella forma della trasmissione radiofonica o televisiva diretta da parte del servizio pubblico, è disposta dal Presidente della Camera, su richiesta della Conferenza dei presidenti di Gruppo.

L'articolo 65 è sostituito con il seguente:

« 1. Le sedute delle Giunte e delle Commissioni sono pubbliche. Quando non sia possibile ammettere direttamente il pubblico nelle sale in cui si svolgono i lavori, la pubblicità è assicurata mediante trasmissione in separati locali con l'impiego di strumenti audiovisivi a circuito chiuso.

2. Dei lavori delle Giunte e delle Commissioni è redatto un resoconto sommario, che è pubblicato nel "Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari", a cura del Segretario generale della Camera. Dei lavori delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente è redatto e pubblicato anche un resoconto stenografico. Un resoconto stenografico può essere redatto e pubblicato anche per altre sedute di particolare rilevanza, su richiesta del Presidente della Giunta o Commissione.

3. Su richiesta del Governo o di un rappresentante di gruppo, la Giunta o Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta ».

Al comma 2 dell'articolo 72 sono aggiunte le seguenti parole: La stessa disposizione si applica a disegni di legge di conversione di decreti-legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di decreti-legge respinti o comunque non convertiti in legge dalle Camere nei termini previsti dall'articolo 77 della Costituzione; in questo caso il termine di sei mesi decorre dalla data della reiezione o dalla scadenza del predetto termine costituzionale.

All'articolo 85 il comma 6 è soppresso.

All'articolo 91 il comma 1 è sostituito con il seguente:

« 1. La votazione finale sul progetto di legge ha luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli, con le modalità di cui al precedente articolo 51 ».

Al comma 2 dell'articolo 92 sono aggiunte le parole: conversione in legge di decreti-legge, nonché per quelli che comportino la previsione di nuove o maggiori spese o di diminuzioni di entrate per un ammontare superiore ai 10 miliardi di lire.

Al comma 6 dell'articolo 96 sono aggiunte le parole: di conversione in legge di decreti-legge, nonché a quelli che comportino la previsione di nuove o maggiori spese o di diminuzioni di entrate per un ammontare superiore ai 10 miliardi di lire.

All'articolo 96-bis i commi da 2 a 8 sono sostituiti con i seguenti:

« 2. Nel corso dell'esame dei disegni di legge di cui al presente capo non possono proporsi questioni pregiudiziali di merito o sospensive né ordini del giorno di non passaggio agli articoli. Possono proporsi questioni pregiudiziali di costituzionalità soltanto prima che abbia inizio la discussione in Assemblea; si applicano in questo caso le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 40.

3. All'articolo del disegno di legge che converte un decreto-legge non possono proporsi emendamenti o articoli aggiuntivi.

4. Scaduto il termine per riferire di cui all'articolo 81, i disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono presi in considerazione ai fini della programmazione dei lavori anche se la Commissione non ne abbia concluso l'esame in sede referente, e sono in ogni caso iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro 25 giorni dalla presentazione ».

All'articolo 102 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 3. Il Presidente della Camera, con le modalità e nei termini di cui agli articoli 73 e 93, può chiedere alla Commissione parlamentare per le questioni regionali di esprimere un parere sulla congruità delle disposizioni di un progetto di

legge rispetto all'ordinamento autonomistico dello Stato e alla legislazione regionale. Il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, se espresso ad altra Commissione, è sempre stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea.

4. La Commissione parlamentare per le questioni regionali vigila, avvalendosi eventualmente della collaborazione di istituti specializzati, sull'attività di controllo del Governo nei confronti della legislazione regionale, e ne riferisce annualmente alle Camere ».

All'articolo 111 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Trascorsi sei mesi dalla presentazione di una mozione, la discussione di essa è posta senz'altro al primo punto dell'ordine del giorno della seduta del primo lunedì successivo.

Al comma 2 dell'articolo 116, in fine, sono soppresse le parole: salva la votazione finale del progetto a scrutinio segreto.

L'articolo 140 è sostituito con il seguente:

« 1. La Camera può deliberare di procedere ad una inchiesta parlamentare congiuntamente con il Senato con l'approvazione di un progetto di legge, seguendo le procedure previste per il procedimento legislativo.

2. In tal caso, una volta che il progetto di legge sia stato approvato da entrambi i rami del Parlamento, il Presidente della Camera procede alla nomina dei deputati componenti la Commissione d'inchiesta, d'intesa con il Presidente del Senato, in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari e di assicurare comunque nella sua composizione la rappresentanza di tutti i Gruppi.

3. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria ».

L'articolo 141 è sostituito con il seguente:

« 1. L'inchiesta parlamentare può essere promossa anche mediante la sottoscrizione di un ordine del giorno da parte di almeno i due quinti dei deputati. In questo caso il Presidente, ricevuto l'ordine del giorno, procede senz'altro alla nomina dei deputati componenti la Commissione d'inchiesta, con i criteri di cui al comma 2 dell'articolo 140.

2. La Commissione d'inchiesta costituita ai sensi del comma precedente opera con gli strumenti e le procedure propri delle Commissioni parlamentari. Può procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria qualora l'ordine del giorno lo richieda espressamente e sia sottoscritto dalla maggioranza assoluta dei componenti la Camera ».